

## **PIAO 2024 - sezione fabbisogno del personale**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 91 del T.U.E.L. stabilisce che nell'ambito dell'Ente Locale, ai fini di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale così come previsto dall'art. 39, commi 1 e 20 bis (comma aggiunto dall'art. 20, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488), della Legge 27 dicembre 1997, n.449;
- detto art. 39 dispone l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, finalizzata ad assicurare migliore funzionalità dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse, nei limiti delle disponibilità finanziarie e di bilancio;
- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e determinazione dei fabbisogni di personale;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, assegna ai revisori dei conti degli Enti Locali il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. 449/97 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- che in materia di contenimento della spesa di personale, l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557 quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014, impone il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente all'entrata in vigore della disposizione di legge (Triennio 2011-2013);
- che tra le condizioni e vincoli per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'art. 3, comma 6 del D.L. n. 90/2014 prevede che i limiti non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota d'obbligo;
- la Deliberazione n. 25/2014 della Corte dei Conti Sezione Autonomie ha precisato che a decorrere dall'anno 2014 il parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 116 del 8/07/2022, come integrata dalla successiva n. 127 del 29/07/2022, con cui si è determinato il fabbisogno di personale 2022/2024, nonché le modalità di reperimento dello stesso, compatibilmente con il rispetto dei limiti di spesa in materia;

**CONSIDERATO** che occorre verificare il contenimento del fabbisogno già disposto con i dati derivanti contabili derivanti dal rendiconto 2022, approvato con deliberazione del C.C. n. 18 del 27/07/2023;

### **DATO ATTO** che:

- il limite di spesa di personale media triennio 2011/2013, ai sensi art. 1, comma 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come introdotto dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114, è pari ad € **1.551.395,12**;
- nell'ambito del limite di cui al punto 1 precedente, il limite della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, è pari ad € **180.545,44**;
- non vi sono carenze derivanti dagli obblighi di quote riservate di personale ai sensi della L. 68/99;
- la spesa del personale prevista per nel bilancio 2024/2026 è contenuta nel limite di spesa di cui al punto 1 precedente;
- questa amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- la dotazione organica complessiva è stata rideterminata come da schema allegato;
- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevandone la inesistenza, con deliberazione della G.C. n. 34 del 20/02/2024;
- la spesa del personale 2022, determinata ai sensi dell'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., è stata inferiore alla media del triennio 2011/2013;
- ha adottato il Piano triennale 2022/2024 di azioni positive in materia di pari opportunità, di cui all'art. 48, c. 1, del D.Lgs. 198/2006, con deliberazione della G.C., n. 66 del 02/05/2022;
- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
- è in regola con gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 1- quinquies del D.L. 113/2016, convertito in legge 160/2016;

**VISTO** l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)”*;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

VISTA la circolare esplicativa sul DM 17 marzo 2020 emanata dal Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 08/06/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

VISTO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, è pari a € **1.551.395,12** (vedasi anche DGC m. 160/2020);

**VISTO** che ai sensi dell'art. 2 del DM 17 marzo 2020:

- le spese di personale sono quelle rilevate nell'ultimo rendiconto della gestione approvato (comma 1, lettera a);
- le entrate correnti sono rappresentate dalla media degli accertamenti di competenza relativi agli ultimi tre rendiconti approvati (comma 1, lettera b);
- il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) è quello stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata (comma 1, lettera b).

**RICHIAMATO** l'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Interno 21 ottobre 2020 che testualmente recita "*Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa*".

CONSIDERATO che, ai fini della verifica del limite di soglia di cui ai due capoversi precedenti, i dati da prendere in esame sono quelli del rendiconto 2022, che di seguito si pongono:

**valore medio delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata**

TIPO ENTRATA	2020	2021	2022
Titolo 1	5.913.670,56	6.609.507,70	6.938.832,71
Titolo 2	1.207.555,75	640.705,93	547.831,21
Titolo 1	951.050,81	927.104,83	1.042.415,25
TOTALE ENTRATE al lordo FCDE	8.072.277,12	8.177.318,46	8.529.079,17
FCDE 2022	//	//	1.010.365,54
Media triennio precedente al netto FCDE			

**importi al netto dei rimborsi di altri enti per la segreteria convenzionata (presenti solo fino al 2021)**

TIPO ENTRATA	2020	2021	2022
Titolo 1	5.913.670,56	6.609.507,70	6.938.832,71
Titolo 2	1.207.555,75	640.705,93	547.831,21
Titolo 3	899.749,08	904.090,51	1.042.415,25

TOTALE ENTRATE al lordo FCDE	8.020.975,39	8.154.304,14	8.529.079,17
FCDE 2022	//	//	1.010.365,54
Media triennio precedente al netto FCDE			7.224.420,69

**spese di personale, rilevate nell'ultimo rendiconto di gestione 2022:**

TIPO SPESA	2022
U 1.01.00.00.000	1.620.180,84
U 1.03.02.12.001	0
U 1.03.02.12.002	0
U 1.03.02.12.003	0
U 1.03.02.12.999	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.620.180,84</b>

**VISTO** l'art. 3 del DM 17 marzo 2020 in cui sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa di personale rispetto alle entrate correnti e dato atto che il valore soglia degli Enti che si trovano nella fascia demografica di cui alla lettera E (comuni da 5.000 a 9.999 abitanti) è fissato al 26,9%

**VERIFICATO** che, per questo comune, il rapporto calcolato per il PTFP 2024/2026, aggiornato ai valori sopra determinati, è il seguente:

VALORE CALCOLATO	
Spesa personale	1.620.180,84
Media entrate	7.224.420,69
Percentuale	22,43%

**DATO ATTO** che il Comune di Gavorrano registra un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti inferiore alla soglia del 26,9%, collocandosi nella fascia 1 – Comuni Virtuosi e che pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 17 marzo 2020, può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia, come rappresentato nel seguente schema:

VALORE CALCOLATO	
Spesa personale	1.620.180,84
Media entrate	7.224.420,69
Percentuale	22,43%
Percentuale tabella 1 DM corrispondente	26,90%
Differenza	4,47%
Incremento spesa personale art. 4, comma 2, DM	323.188,33

\*L'incremento della spesa è dato da  $7.224.420,69 \times 26,90\% = 1.943.369,17$  a cui bisogna sottrarre il valore di spesa del consuntivo ( $1.943.369,17 - 1.620.180,84 = 323.188,33$ )

**VISTO** l'art. 5, comma 1, del DM 17 marzo 2020 con cui, per il periodo 2020-2024, è stato fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, dando atto che gli stessi "possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1";

**VISTO** che per la fascia demografica cui appartiene questo Ente il valore percentuale indicato dalla tabella 2 dell'art. 5, comma 1, è pari per l'anno 2024 al **26,0%** e che le spese di personale registrate

nel 2018 ammontano a complessivi € 1.737.024,68 (al netto dei rimborsi per segreteria convenzionata) per un incremento teorico pari a € **451.626,42**;

**DATO ATTO**, pertanto, che l'importo di cui all'art. 5, comma 1, è superiore a quello di cui all'art. 4

e che pertanto lo stesso non è applicabile, al pari della maggiorazione prevista dall'art. 5, comma 2:

Incremento massimo teorico art. 4	323.188,33
Incremento entro il limite art. 5, comma 1	<b>451.626,42</b>
Incremento effettivo	323.188,33
Applicazione turn-over residuo	Non applicabile

DATO ATTO che, pertanto, alla luce delle verifiche sopra riportate in base all'ultimo rendiconto approvato, questo ente resta "virtuoso" e non vengono modificate le condizioni già disposte con il fabbisogno 20223/2025 approvato con deliberazione della G.C. n. 109/2023 e s.m.i.;

DATO ATTO che il limite della spesa di personale con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'art 9, comma 28, del DL 78/2010, è pari ad € 180.545,44, di cui già impiegati con precedenti assunzioni in servizio:

n. 02 posti area EQ art. 110 TUEL	83.472,85
<b>TOTALE</b>	<b>83.472,85</b>

RISCONTRATA la necessità di apportare modifiche alla dotazione organica di cui alla deliberazione della G.C. n. 131/2023, in base allo schema allegato nella presente sezione PIAO.

DATO ATTO CHE la dotazione organica complessiva individuata nella deliberazione di Giunta comunale n. 131/2023 viene modificata come riportato nello schema allegato al presente atto;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali;
- l'allegato parere del Revisore dei conti, ex art. 19 comma 8 della L. n. 448/2001;

SI PROGRAMMA:

1. di modificare la propria dotazione organica con quella presente in allegato;
2. nel rispetto dello spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

<b>VALORE CALCOLATO</b>	
Spesa personale	1.620.180,84
Media entrate	7.224.420,69
Percentuale	22,43%
Percentuale tabella 1 DM corrispondente	26,90%
Differenza	4.47%
Incremento spesa personale art. 4, comma 2, DM	323.188,33

3. con l'aggiornamento dei dati di soglia e spesa di personale relativi al rendiconto 2022, la programmazione delle assunzioni di personale, per il triennio 2024/2026, annualità 2024 è la seguente:

#### **TEMPO INDETERMINATO**

- a) n. 2 posti di Istruttore amministrativo, appartenenti all'area degli Istruttori, a tempo pieno, destinati al Settore Affari Generali, da reclutare mediante scorrimento graduatoria/ mobilità/ o concorso;

La spesa relativa ai posti di cui alla presente programmazione Sezione PIAO è interamente prevista nel bilancio 2024/2026 e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, commi 557, 557-bis e 557 quater della Legge 296/2006 come integrato dall'art. 3, comma 5-bis D.L. 90/2014, convertito in Legge n. 114/2014;